



**REGIONE ABRUZZO**

**Dipartimento Agricoltura**

Servizio Promozione delle filiere e Biodiversità Agraria

Ufficio Tutela della Biodiversità Agraria

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE  
DELLA PAC 2023-2027  
(Reg. UE n. 2021/2115)**

**Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027  
(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)**

**Bando per l'attivazione dell'intervento  
SRA14 – ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità  
(Art. 70 Reg. UE 2021/2115)  
(SIGC)**

**DOTAZIONE FINANZIARIA: € 1.000.000,00**

**Annualità 2024**

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA .....  | 3  |
| CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .....  | 3  |
| ART. 1. DEFINIZIONI .....   | 3  |
| ART. 2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO .....  | 5  |
| ART. 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....   | 5  |
| 3.1 BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI.....   | 5  |
| 3.2 RAZZE E NUMERO DI CAPI AMMISSIBILI .....  | 6  |
| 3.3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO .....   | 7  |
| 3.4 PERDITA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....   | 7  |
| ART. 4. IMPEGNI .....   | 7  |
| ART. 5. VARIAZIONI SOGGETTIVE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO (CESSIONE/SUBENTRO) .....    | 8  |
| ART. 6. ALTRI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....   | 8  |
| 6.1 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA .....   | 8  |
| 6.2 CONDIZIONALITÀ SOCIALE.....   | 9  |
| ART. 7. AGEVOLAZIONE PREVISTA .....   | 9  |
| 7.1 TIPOLOGIA E ENTITÀ .....  | 9  |
| 7.2 CUMULABILITÀ DEI PREMI .....  | 10 |
| ART. 8. DOTAZIONE FINANZIARIA .....   | 10 |
| ART. 9. PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO .....                               | 10 |
| ART. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO ..... | 10 |
| 10.1 MODALITÀ .....   | 10 |
| 10.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....                                       | 11 |
| 10.3 MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE.....  | 11 |
| 10.4 ERRORI PALESI.....   | 11 |
| ART. 11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....  | 12 |
| 11.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA .....  | 12 |
| 11.2 ISTRUTTORIA MANUALE .....  | 12 |
| 11.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....   | 12 |
| ART. 12. EROGAZIONE DEI PREMI.....  | 13 |
| ART. 13. CLAUSOLA DI REVISIONE .....  | 13 |
| ART. 14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....   | 13 |
| ART. 15. CONTROLLI E SANZIONI .....   | 14 |
| ART. 16. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....  | 14 |
| ART. 17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                               | 15 |

## PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo, in corso di revisione, prevede l'attivazione dell'intervento SRA14 "*ACA14 -Allevatori custodi dell'agrobiodiversità*", sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP)<sup>1</sup>.

L'intervento prevede un sostegno ad UBA, a favore dei beneficiari che si impegnino, volontariamente, nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale, soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze, e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce ai suddetti allevatori un adeguato livello di reddito ed il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento, si rimanda alla scheda dell'intervento SRA14 del documento CSR sopra citato, ed alla corrispondente scheda di intervento del PSP (entrambe consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>).

## CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente bando è attivato "sotto condizione", in funzione dell'approvazione della modifica del PSP e del CSR ed in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendano presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
  - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica:
    - dalla scheda dell'intervento SRA14, sia a livello di PSP così come approvato dalla Commissione, che a livello di CSR;
    - dalle istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento emanate annualmente dall'organismo Pagatore AGEA;
    - dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti, adottate dalla Regione Abruzzo di concerto con l'organismo Pagatore AGEA;
  - b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda, necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma, è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

## Art. 1. DEFINIZIONI

- Azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente bando sono eleggibili agli aiuti soltanto gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022

- Azienda zootecnica: è classificata come “azienda zootecnica” quella azienda che alleva bestiame bovino, ovicaprino, suino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall’ASL territorialmente competente.
- Attività agricola: è considerata attività agricola la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità ed idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
- Agricoltori in attività: sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell’anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro ; b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto ; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. L’attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole, o per il conseguimento della produzione agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
- Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere al sostegno di cui al presente intervento. Ogni richiedente l’aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno ha l’obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L’aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall’attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l’aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.
- Banca Dati Nazionale (BDN): Banca dati nazionale informatizzata dell’Anagrafe Zootecnica nella quale figurino l’identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.
- Condizionalità: ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l’Abruzzo adotta le regole di condizionalità “rafforzata” previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti dei pertinenti interventi a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario,

nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si rinvia a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

- Soggetti autorizzati: sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sugli interventi del CSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

## **Art. 2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO**

1. L'intervento "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" (ACA 14) prevede un sostegno a favore di allevatori che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche (razze animali) di interesse locale, soggette a rischio di estinzione/erosione genetica ed iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità, di interesse agricolo e alimentare, ovvero all'Anagrafe Regionale; l'allevamento degli animali appartenenti a tali razze, meno produttive rispetto ad altre, è destinato ad essere abbandonato in assenza di interventi finalizzati al sostegno del reddito per il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.
2. L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
3. La Regione Abruzzo è dotata di una propria Anagrafe regionale della biodiversità di interesse agricolo ed agroalimentare, istituita e disciplinata dalla D.G.R. 1050 del 28 dicembre 2018, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche vegetali, animali e microbiche da tutelare; in funzione della partecipazione alla Rete Nazionale della Biodiversità, ai sensi del DM 10400 del 24/10/2018 sono istituiti ed operativi i Registri degli Agricoltori e degli Allevatori custodi per le attività di conservazione "in situ" di cui trattasi, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla biodiversità agricola – Piano nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo - approvate con Decreto del 6 luglio 2012 "Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" (12A08142 GU n. 171 del 24/07/2012).
4. L'intervento contribuisce, pertanto, al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione, più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

## **Art. 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

### **3.1 BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Sono beneficiari dell'intervento:

- a) C01) gli agricoltori allevatori singoli o associati (persone fisiche o giuridiche);
- b) C02) altri soggetti pubblici e privati;

iscritti nel Registro regionale degli “Allevatori custodi” (DGR n. 1050 del 28/12/2018).

2. Per le persone giuridiche, il soggetto sottoscrittore della domanda deve essere il Legale Rappresentante, oppure il sottoscrittore deve possedere apposito mandato rilasciato dal Legale Rappresentante.
3. Possono presentare domanda di sostegno tutti i soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli “Agricoltori in attività”, come da definizioni di cui al precedente Art. 1 ed al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027<sup>2</sup>.

### 3.2 RAZZE E NUMERO DI CAPI AMMISSIBILI

1. I pagamenti sono accordati qualora i capi animali sotto impegno rispettino i seguenti criteri di ammissibilità:
  - a) iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione genetica nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai sensi della legge n. 194/2015, o nell’Anagrafe regionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita e disciplinata dalla DGR n. 1050/2018;
  - b) i capi animali sotto impegno consistono in capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica, con codice di allevamento regionale, iscritti nell’anagrafe zootecnica nazionale (BDN) e nei libri genealogici/registri anagrafici di razza, e rientranti in una delle razze di seguito rappresentate:
    - i. Capra Teramana;
    - ii. Cavallo Agricolo Italiano da Tiro pesante rapido – AITPR;
    - iii. Suino Apulo-Calabrese, sotto-denominazione Suino Nero d’Abruzzo.
2. L’elenco delle razze iscritte nell’Anagrafe nazionale e regionale è suscettibile di implementazioni in base alle richieste, approvate dagli Organi competenti, di nuove iscrizioni, ovvero di cancellazioni e della conseguente modifica della scheda intervento del PSP nella sezione degli elementi specifici regionali. L’elenco delle razze ammissibili potrà essere pertanto aggiornato nell’ambito di eventuali nuovi dispositivi di attuazione dell’intervento, pubblicati dalla Regione Abruzzo nel corso del periodo di programmazione.
3. Il numero minimo di capi ammissibili sotto impegno è espresso in Unità di Bestiame Adulto (UBA) ed è pari a 1 UBA per tutte le specie e le razze a rischio di estinzione contemplate dal presente bando. Per gli equini sono ammissibili i soli capi di età superiore a 30 mesi; per i suini i soli riproduttori (maschi e femmine). Per le altre specie sono ammissibili anche capi di età inferiore alla maturità riproduttiva, che siano comunque in possesso dei requisiti di ammissibilità precedentemente detti. La consistenza minima dei capi sotto impegno è determinata mediante interrogazione della BDN al 1° gennaio dell’anno di

<sup>2</sup> Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell’anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro; b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. L’attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole, o per il conseguimento della produzione agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

presentazione della domanda di sostegno/pagamento. La conversione del numero di capi in UBA è effettuata applicando i coefficienti per specie e categoria di animali indicati nella tabella che segue.

**tab. 1 - Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA**

|   | <b>Indice di conversione</b> |
|---|------------------------------|
| Bovidi di oltre due anni di età   | 1,0                          |
| Bovidi da sei mesi a due anni di età  | 0,6                          |
| Bovidi di meno di sei mesi  | 0,4                          |
| Equidi di oltre 6 mesi  | 1,0                          |
| Ovini e caprini   | 0,15                         |
| Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg e verri   | 0,5                          |
| Altri suini   | 0,3                          |
| Galline ovaiole   | 0,014                        |
| Altro pollame   | 0,03                         |
| Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età | 0,15                         |

### **3.3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO**

1. L'intervento è applicabile in tutto il territorio regionale.

### **3.4 PERDITA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

1. La perdita di anche un solo requisito di ammissibilità comporta la decadenza totale della domanda e dell'impegno, con recupero di eventuali premi percepiti, fatte salve le cause di forza maggiore.

## **Art. 4. IMPEGNI**

1. L'annualità di impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).
2. I pagamenti annuali sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni:
  - a) allevare animali di una o più razze/specie ammissibili, anche appartenenti a razze/specie diverse;
  - b) obbligo di mantenimento della consistenza della popolazione allevata, come indicata nella domanda iniziale di sostegno, per tutto il periodo di impegno (1/1/2024 – 31/12/2028).
3. Con riferimento all'impegno sub lett. b) del precedente comma, si specifica che, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, il numero di UBA dichiarate sotto impegno rappresenta il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della popolazione non deve scendere per tutta la durata dell'impegno (5 anni); fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio fino al 10% rispetto al numero di UBA dichiarate nella domanda di sostegno iniziale. Tuttavia, nel caso di allevamenti fino a 10 UBA, la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 UBA.
4. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno per il numero di UBA sotto impegno effettivamente presenti nell'allevamento.
5. Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio. In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo

spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale o regionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze saranno riportate in apposito provvedimento regionale in attuazione del suddetto atto nazionale.

## **Art. 5. VARIAZIONI SOGGETTIVE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO (CESSIONE/SUBENTRO)**

1. Se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i capi allevati della razza oggetto di impegno ad uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare, per il restante periodo, rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante, che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente bando, assolve ipso facto a tale adempimento.
2. Passaggi di animali a qualunque titolo tra CUAA diversi, anche se insistono sugli stessi codici di stalla, sono da considerarsi comunque subentri e ne seguono le regole.
3. Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:
  - a) il cedente comunichi perentoriamente, entro 60 giorni, l'avvenuta cessione dei capi al Servizio "Promozione delle Filiere e della Biodiversità Agraria";
  - b) il subentrante acquisisca il diritto al sostegno per le annualità successive a quella nella quale di verifica la cessione;
  - c) il subentro deve essere perfezionato, da entrambe le parti, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda di pagamento riferita all'annualità successiva a quella in cui la cessione è stata effettuata
  - d) l'allevamento acquisito ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.
4. Il ritardo nell'espletamento della comunicazione di subentro comporta la riduzione/esclusione del sostegno, secondo quanto sarà definito dell'apposito documento di cui al precedente art. 4, comma 5.
5. In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi, che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

## **Art. 6. ALTRI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

### **6.1 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA**

1. La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti*

*relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale", come recepite dalla Regione Abruzzo con DGR n. 504 del 30/08/2023.*

2. Ai fini del presente bando, le norme di condizionalità pertinenti ed i loro aggiornamenti devono essere rispettate dal beneficiario, ed il mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è, quindi, ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza, secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

## **6.2 CONDIZIONALITÀ SOCIALE**

1. La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.
2. È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:
  - a) condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili di cui alla Direttiva 2019/1152, recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che, a sua volta, ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
  - b) misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, di cui alla Direttiva 89/391/CEE, e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE), entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.
3. Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "*Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116*".

## **Art. 7. AGEVOLAZIONE PREVISTA**

### **7.1 TIPOLOGIA E ENTITÀ**

1. Il sostegno concesso ai sensi del presente Bando consiste in un premio annuale per Unità di Bestiame Adulto (UBA), per i cinque anni del periodo complessivo di impegno.
2. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'allevamento di razze in via di estinzione. Il pagamento annuale è corrisposto per le UBA effettivamente sotto impegno accertate.
3. L'importo del premio unitario è definito in un range da 300 a 150 €/UBA/anno.
4. La Regione Abruzzo intende pagare tutte le domande ammissibili con un premio massimo di €300/UBA/anno; nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il riconoscimento del premio suddetto per tutte le UBA richieste, si procederà alla sua riduzione lineare, fino al raggiungimento dell'importo minimo di € 150 UBA/anno. Tale riduzione riguarda tutte le UBA sotto impegno a prescindere dalla specie/razza.

5. Non è possibile presentare domande di sostegno/pagamento per un importo al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni nazionali.

## **7.2 CUMULABILITÀ DEI PREMI**

1. Il premio erogato in base all'intervento SRA14 per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione può essere cumulato (ossia erogato in relazione alle stesse UBA) con quello dell'intervento SRA30 - "Benessere animale", con riguardo alla considerazione che la diversa natura degli impegni previsti da ciascun intervento esclude la possibilità di un doppio finanziamento.

## **Art. 8. DOTAZIONE FINANZIARIA**

1. Le risorse finanziarie assegnate al presente bando ammontano a € 1.000.000 (euro unmilione).

## **Art. 9. PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

1. La Regione Abruzzo prevede il pagamento di tutte le domande ammissibili, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) equidi
  - b) ovi-caprini
  - c) suini
2. L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione.
3. La priorità di cui al comma 1 trova applicazione solo nel caso in cui, dopo la riduzione lineare del premio di cui al precedente art. 7.1, comma 4, la dotazione finanziaria del bando risulti ancora insufficiente, in attesa del reperimento delle risorse necessarie da parte della Regione Abruzzo.

## **Art. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO**

### **10.1 MODALITÀ**

1. Il richiedente deve presentare la domanda iniziale, in forma telematica, al Servizio "Promozione delle Filiere della Biodiversità Agraria" della Regione Abruzzo, mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo le istruzioni operative che saranno appositamente comunicate dall'OP AGEA.
2. La domanda iniziale costituisce contestualmente domanda di sostegno e domanda di pagamento per il primo anno di impegno.
3. Le modalità di presentazione sono:
  - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
  - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali.

4. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide le domande che pervengano con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
5. Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, nonché effettuare l'aggiornamento della consistenza dei capi in BDN e nei Libri Genealogici o nei Registri di Razza. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
6. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
7. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47, e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".
8. La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda.
9. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it.

#### **10.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del 15 maggio 2024, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa unionale, nazionale, regionale o dall'OP.
2. Non potranno essere accettate, e saranno dichiarate immediatamente inammissibili, le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.
3. In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità competenti (europee e/o nazionali), dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.
4. La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

#### **10.3 MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE**

1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, ovvero di ritirarla parzialmente o integralmente verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

#### **10.4 ERRORI PALESI**

1. La modifica permette di correggere ed adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione ed accettazione dell'errore quale palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

2. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
3. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e, in ogni caso, non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

## **Art. 11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **11.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA**

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità, mediante specifico algoritmo che confronta quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento, con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo, e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

### **11.2 ISTRUTTORIA MANUALE**

1. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva, inoltre, in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.
2. L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:
  - a) assegnazione delle domande agli istruttori;
  - b) presa in carico automatica;
  - c) verifica della ricevibilità della domanda;
  - d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
3. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e si conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

### **11.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore; la comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento.
2. Al termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e si conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, la check-list riporta le relative motivazioni. Nel caso in cui, dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, la Regione per conto di AGEA trasmette, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check-list, delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale del premio. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, inviandole all'indirizzo PEC: [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it). In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.

3. I provvedimenti di rigetto delle domande sono impugnabili come segue:
- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
  - entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

#### **Art. 12. EROGAZIONE DEI PREMI**

1. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA, nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
2. Il pagamento avviene:
  - a) per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
  - b) per le domande non estratte nel campione, solo dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
3. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari ed essere intestati agli stessi. Si farà riferimento al codice IBAN indicato nella domanda.
4. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

#### **Art. 13. CLAUSOLA DI REVISIONE**

1. In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
2. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione", che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

#### **Art. 14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
  - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisca seriamente l'azienda;
  - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
  - e) il decesso del beneficiario;
  - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né restituzione delle somme percepite, purché gli interessati notifichino il verificarsi dell'evento ed inviino la relativa documentazione probante al Servizio "Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi, o i loro rappresentanti, sono in grado di provvedervi.

### **Art. 15. CONTROLLI E SANZIONI**

1. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene in assenza della definizione ed adozione delle disposizioni nazionali e regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

### **Art. 16. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Regolamento (UE) 2018/1584 del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.
- Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 modificata da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”
- DGR n. 504 del 30/08/2023 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13. regolamento (ue) n. 1306/2013, titolo v. Recepimento del decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 - disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari ed al benessere degli animali. applicazione del regime di condizionalità rafforzata della politica agricola comune – PAC - nella Regione Abruzzo a decorrere dall’annualità 2023.
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”.
- Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*”
- Legge 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”
- D.G.R. num. 1050 del 28 dicembre 2018: “Attuazione in Abruzzo della Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e Decreti applicativi - e delle LLRR n. 64/2012 e n. 34/2015”.
- Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023 di modifica del PSP.

#### **Art. 17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali con delega è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
  - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, competenti: Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, Ufficio Tutela della Biodiversità Agraria;
  - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 -SRA-14;
  - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria;
  - d) Responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione ed esecuzione del bando: il funzionario incaricato di P.O. Responsabile dell’Ufficio Tutela della Biodiversità Agraria;

- e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
- f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- g) Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2024 (salvo proroghe);
- h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Ufficio Tutela della Biodiversità Agraria.